

Gentili dottori,

con il presente documento vogliamo aggiornarvi sulle principali novità introdotte con la conversione in legge del cosiddetto "Decreto Liquidità", D.L. 8 Aprile 2020, n. 23 (vedi ns circolare 06_2020 del 15 aprile 2020).

NUOVE REGOLE PER FONDI DI GARANZIA P.M.I.

Il cosiddetto Decreto Liquidità è stato convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40. Tra le novità di maggior rilievo vi sono due modifiche alle richieste di ammissione alla garanzia statale per i prestiti, applicabile alle domande successive al 19 giugno:

1. Il precedente limite di 25.000 euro per ottenere dei prestiti con la garanzia del 100% del Fondo PMI viene innalzato a 30.000;
2. La durata massima dei prestiti garantiti viene aumentata da 6 a 10 anni.

Ricordiamo che il prestito (entro il limite massimo di 30.000 euro) non potrà comunque essere superiore alternativamente al 25% del fatturato o al doppio della spesa salariale (nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, si conteggiano i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività).

Inoltre, è stata modificata la formula per determinare il tasso massimo applicabile imposto per legge: questo non può essere superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%.

Per i finanziamenti già concessi, i beneficiari hanno la possibilità di chiedere l'adeguamento alle nuove condizioni.

LIMITAZIONE RESPONSABILITA' DATORE DI LAVORO

Viene introdotta anche la norma che limita la responsabilità dei datori di lavoro per infortuni da Covid-19, dopo che l'art. 42 del D.L. "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) ha equiparato il contagio da Covid-19 ad un infortunio sul lavoro, purché i datori di lavoro pubblici e privati adempiano all'obbligo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 2087 c.c.) mediante l'applicazione, l'adozione e il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel Protocollo condiviso dal Governo e le Parti Sociali il 24 aprile 2020 (e successive modifiche ed integrazioni) e degli altri protocolli e linee guida di cui all'art. 1, comma 14 del D.L. n. 33/2020.

Distinti Saluti